

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO



Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO, CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE (*con firma digitale*)

N. A00284 **del** 16/02/2026

Proposta n. 319 **del** 13/02/2026

Oggetto:

Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 10265 richiedente Gaspare Rendina

Proponente:

Estensore	TORTOLANI VALERIA	<i>firma elettronica</i>
Responsabile del procedimento	TORTOLANI VALERIA	<i>firma elettronica</i>
Responsabile dell' Area	F. ROSATI	<i>firma elettronica</i>
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	<i>firma digitale</i>
Firma di Concerto		

OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 10265 richiedente Gaspare Rendina

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA
RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: «4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026» e l'art. 1, comma 570, che ha stabilito che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V0001 del 23 giugno 2025, recante: “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione Tecnologica”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: “Delega all'ing. Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO, inoltre, l'art. 16 del decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Conferenza permanente e Conferenze regionali”;

VISTI gli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., che disciplinano le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza regionale prevista dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 16/2017, adottato con Atto di Organizzazione del Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A00292 del 18/12/2017, come modificato con

Atto di Organizzazione n. A00240 del 22/06/2018 e con Atto di Organizzazione n. A00188 del 08/02/2021;

PREMESSO che:

- il geom. Tonino Priori, con nota acquisita al prot. n. 759622 del 23/07/2025, ha richiesto la convocazione della Conferenza regionale, dichiarando i vincoli gravanti sull'immobile oggetto dell'intervento i quali, a seguito dell'istruttoria di competenza, sono stati oggetto di successiva integrazione da parte di questo Ufficio;
- in data 11 dicembre 2025 si è tenuta in modalità videoconferenza la riunione della Conferenza decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata con nota prot. n. 1152688 del 21/11/2025;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l'USR, la dott.ssa Valeria Tortolani, quale Presidente designato per la seduta; per la Regione Lazio, il dott. Emanuele Faiola; per l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, l'ing. Alfonso Calzolaio; per il Comune di Accumoli, il geom. Giancarlo Guidi e l'arch. Angelo Pretone. Hanno, inoltre, preso parte alla riunione per l'USR, il dott. Antonio Monaco, con funzioni di Segretario; per l'istante, il tecnico di parte, il geom. Tonino Priori;
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:

ENTE	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica semplificata (D.Lgs. n. 42/2004)
Regione Lazio	Autorizzazione sismica* (D.P.R. n. 380/2001)
	Verifica di corrispondenza di proposte pre-valutate (D.P.R. n. 357/1997)
Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga	Nullaosta (L. n. 394/1991)
Provincia di Rieti	Nullaosta vincolo idrogeologico (L.R. n. 53/1998, art. 9)
Comune di Accumoli	Autorizzazione paesaggistica semplificata (D.Lgs. n. 42/2004)
	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
<p>*L'autorizzazione sismica non è oggetto della presente Conferenza regionale ai sensi dell'art. 67 del TUR</p>	

VISTO il verbale della riunione, prot. n. 1234040 del 16/12/2025, allegato alla presente determinazione dal quale risulta:

- che sono pervenuti **dal Comune di Accumoli**, con nota prot. n. 1168380 del 26/11/2025:
 - **PARERE FAVOREVOLE, con condizioni e prescrizioni, in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;**

- **PARERE DI CONFORMITA' PAESAGGISTICA, con prescrizioni**, ai sensi del co. 7 dell'art. 146 del D.Lsg. n. 42/2004 di cui alla Relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica;
- che è pervenuto **dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, con nota prot. n. 1215252 del 10/12/2025, **NULLAOSTA, con prescrizioni**, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991 in ordine all'intervento di ricostruzione;

VISTI i pareri successivamente espressi;

- **dalla Provincia di Rieti**, con nota prot. n. 1244218 del 18/12/2025, **PARERE FAVOREVOLE, con prescrizioni**, ai soli fini del **Nullaosta in ordine al vincolo idrogeologico**;
- **dalla Regione Lazio - – Direzione generale – Area Coordinamento, autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti**, con prot. n. 10150340 del 12/02/2026, è stato trasmesso **ESITO POSITIVO, in ordine alla Verifica di corrispondenza di proposte pre-valutate** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 reso **dalla Direzione regionale programmazione economica, fondi, europei, e patrimonio naturale – Area protezione e gestione della biodiversità**, con nota prot. n. 0148316 del 12/02/2026;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale, il quale dispone:

- all'art. 5 comma 7, che si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento;
- all'art. 6, comma 1, che la determinazione di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte;
- all'art. 6, comma 2, che tale determinazione è adottata in base alla maggioranza delle posizioni espresse dai rappresentanti unici. In caso di parità tra le posizioni favorevoli e le posizioni contrarie, il Presidente della Conferenza assume la determinazione motivata di conclusione avuto riguardo alla prevalenza degli interessi da tutelare;

DATO ATTO che relativamente all'autorizzazione paesaggistica, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Abap per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, non ha formalmente espresso la propria posizione e l'assenso si intende, pertanto, acquisito senza condizioni ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento della Conferenza regionale;

PRESO ATTO dei pareri espressi, sopra richiamati ed allegati alla presente determinazione;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate;

DETERMINA

1. Di concludere positivamente la Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 10265 richiedente Gaspare Rendina con le seguenti **condizioni e prescrizioni**:

- **condizioni e prescrizioni** di cui al **Parere favorevole** in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento nonché di cui al **Parere di conformità paesaggistica** resi dal **Comune di Accumoli**;
- **prescrizioni** di cui al **Nullaosta** reso dall'**Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga** ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991 in ordine all'intervento di ricostruzione;
- **prescrizioni** di cui al **Parere favorevole** reso dalla **Provincia di Rieti** ai soli fini del Nullaosta in ordine al vincolo idrogeologico;

2. Di applicare, relativamente alla posizione assunta dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Abap per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti in ordine all'autorizzazione paesaggistica, l'art. 5 comma 7 del Regolamento della Conferenza regionale riportato in premessa.

3. Di dare atto che l'autorizzazione sismica non è richiesta nell'ambito della Conferenza in oggetto e, pertanto, la medesima dovrà essere acquisita, a seguito dell'individuazione della ditta esecutrice, prima dell'inizio dei relativi lavori ai sensi dell'art. 67 TUR;

4. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente al verbale della Conferenza regionale ed agli atti di assenso sopra menzionati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nullaosta od altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni interessate la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente determinazione.

5. Ai fini di cui sopra, copia della presente determinazione è trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

6. La presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Ing. Luca Marta


VERBALE
CONFERENZA REGIONALE

Istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189

Riunione in videoconferenza dell'11 dicembre 2025

OGGETTO: Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 10265 richiedente Gaspare Rendina

VINCOLI E PARERI

ENTE	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica semplificata (D.Lgs. n. 42/2004)
Regione Lazio	Autorizzazione sismica* (D.P.R. n. 380/2001)
	Verifica di corrispondenza di proposte pre- valutate (D.P.R. n. 357/1997)
Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga	Nullaosta (L. n. 394/1991)
Provincia di Rieti	Nullaosta vincolo idrogeologico L.R. n. 53/1998, art. 9)
Comune di Accumoli	Autorizzazione paesaggistica semplificata (D.Lgs. n. 42/2004)
	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)

***L'autorizzazione sismica non è oggetto della presente Conferenza regionale ai sensi
dell'art. 67 del TUR**

Il giorno 11 dicembre 2025, alle ore 10.15 a seguito di convocazione prot. n. 1152688 del 21/11/2025, si è riunita la Conferenza regionale decisoria, istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in forma simultanea e in modalità sincrona.

Dato atto che sono stati regolarmente convocati e risultano presenti:

ENTE	NOME E COGNOME	PRESENTA	ASSENTE



Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti			x
Regione Lazio	dott. Emanuele Faiola	x	
Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	ing. Alfonso Calzolaio	x	
Comune di Accumoli	geom. Giancarlo Guidi arch. Angelo Petrone	x	

Assolve le funzioni di Presidente della Conferenza Regionale, la dott.ssa Valeria Tortolani, designata per la seduta con nota prot. n. 1219106 dell'11 dicembre 2025. Sono, inoltre, presenti per l'USR Lazio, il dott. Antonio Monaco, che assolve le funzioni di Segretario; per l'istante il tecnico di parte il geom. Tonino Priori.

Il Presidente constatata la presenza dei rappresentanti come sopra indicati dichiara la Conferenza validamente costituita e comunica che per l'intervento in oggetto sono pervenuti:

- **dal Comune di Accumoli**, con nota prot. n. 1168380 del 26/11/2025:
 - **PARERE FAVOREVOLE, con condizioni e prescrizioni**, in ordine alla **conformità urbanistica ed edilizia** dell'intervento;
 - **PARERE DI CONFORMITA' PAESAGGISTICA, con prescrizioni**, ai sensi del co. 7 dell'art. 146 del D.Lsg. n. 42/2004 di cui alla Relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica;
- **dalla Provincia di Rieti**, con nota con prot. n. 1175617 del 28/11/2025, **Richiesta di integrazioni documentali** necessaria ai fini del rilascio del parere di competenza in ordine al Nullaosta ai soli fini del vincolo idrogeologico, a cui il tecnico di parte ha dato riscontro con nota prot. n 1206744 del 09/12/2025;
- **dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, con nota prot. n. 1215252 del 10/12/2025, **NULLAOSTA, con prescrizioni** ai sensi della L. n. 394/1991;

La documentazione della pratica in oggetto è rinvenibile nella piattaforma BOX all'indirizzo <https://regionelazio.box.com/v/GASPARERENDINA>, accessibile con la password: GASPACE10265;

Viene, quindi, data la parola ai rappresentanti, per le rispettive valutazioni:

- **il rappresentante dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, conferma il Nullaosta, con prescrizioni, reso e sopra richiamato;
- **il rappresentante della Regione Lazio**, in ordine alla Verifica di corrispondenza di proposte pre-valutate, riferisce che non appena conclusa l'istruttoria verrà trasmesso il parere richiesto alla competente Area regionale;
- **il rappresentante del Comune di Accumoli**, conferma i pareri resi e sopra richiamati;

Il Presidente, considerato che le integrazioni documentali richieste dalla Provincia di Rieti sono state trasmesse dal tecnico di parte in data 09/12/2022, a ridosso della riunione della Conferenza Regionale,

comunica che all'esito della scadenza dei termini del procedimento sarà valutata una sospensione degli stessi al fine di consentire all'ente provinciale di esprimere il parere di competenza.

Il Presidente richiama quindi:

- il comma 4 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale i lavori della Conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- il comma 7 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, entro la data fissata per la non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.

Il presente verbale viene trasmesso in data odierna alle amministrazioni presenti per eventuali osservazioni e/o integrazioni e diviene efficace a seguito di sottoscrizione da parte del Presidente e protocollazione. Lo stesso sarà, altresì, reso disponibile nella piattaforma BOX.

Alle ore 10.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Dott.ssa Valeria Tortolani
Dott. Antonio Monaco



REGIONE LAZIO

Dott. Emanuele Faiola

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Ing. Alfonso Calzolaro

COMUNE DI ACCUMOLI

Geom. Giancarlo Guidi
Arch. Angelo Petrone



COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

tel. 0746/80429 fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

Area IV

*Edilizia Privata, Ricostruzione,
Urbanistica e Protezione Civile*

Spett.le Ufficio Speciale

Ricostruzione Lazio

Area Ricostruzione privata e

Controllo Amministrativo-Contabile

Via Flavio Sabino 27

02100 RIETI

privata.ricostruzionelazio@pec.regione.lazio.it

Spett.le Geom. Tonino Priori

tonino.priori@geopec.it

Sig. Gaspare Rendina

Per il tramite del professionista incaricato

OGGETTO: Pratica di Ricostruzione ID 10265- Protocollo U.S.R. Lazio Rif. GEDISI n. 12-057001-0000410352-2024- SISMA 2016- Richiesta di contributo per la riparazione/ricostruzione (Ordinanza n.19 e s.m.i.).

INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI) - FOGLIO 17 P.LLA 129 – LOCALITA' SAN PANCRAZIO.

Richiedente : GASPARRE RENDINA

PARERE

L'ISTRUTTORE DELLA PRATICA

A SEGUITO della domanda avanzata dal Sig. GASPARRE RENDINA, nato a ACCUMOLI (RI) il 07.02.1951, residente in località SAN PANCRAZIO, 02011 ACCUMOLI (RI), codice fiscale RND GPR 51B07 A019E, assunta al protocollo U.S.R. Lazio n. 12-057001-0000410352-2024, per i lavori di DI RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO, AI SENSI DELL'ORDINANZA N.19 DEL 07/04/2017 e ss. mm. ii., DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO LE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA A FAR DATA DAL 24/08/2016 in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 17 mappale n. 129 ubicato in LOCALITA' SAN PANCRAZIO;

RICHIAMATA l'istanza caricata sul portale Ge.di.si. dal tecnico progettista;

ESAMINATI gli elaborati di progetto presenti nell'archivio comunale;

VISTI gli strumenti urbanistici e le normative vigenti;

VISTI i vincoli cui l'immobile è soggetto;

VISTA l'ordinanza n. 19 e ss. mm. ii. del Commissario Straordinario alla ricostruzione;
VISTO il D. L. 17/10/2016 n°189 art. 3 comma 4.

DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'ABITAZIONE: Foglio n. 17 mappali n. 129 - Zona E/1;

PRESCRIZIONI:

La zona agricola è destinata all'esercizio delle attività agricole silvopastorali e zootecniche nonché a quelle connesse, e compatibili, con la salvaguardia e la valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29, 6 luglio 1998, n. 24 e 2 novembre 2006, n. 14, e successive modifiche, nelle zone agricole è vietata:

- a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2;
- b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;
- c) l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie e funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 2.

2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le seguenti attività:

- a) attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006;
- b) attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole aziendali. Rientrano in tali attività:
 - 1) turismo rurale;
 - 2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali;
 - 3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali compresi i mercati e le fiere dei prodotti tipici;
 - 4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative, sportive e terapeutico-riabilitative;
 - 5) accoglienza e assistenza degli animali nonché cimiteri per gli animali d'affezione;
 - 6) produzione delle energie rinnovabili anche attraverso la realizzazione di impianti di trattamento degli scarti delle colture agricole e dei liquami prodotti dagli impianti di allevamento del bestiame.

3. Le attività di cui al comma 2, lettera b), localizzate all'interno dell'azienda agricola, sono esercitate previa approvazione del Piano di utilizzazione aziendale (PUA) ai sensi dell'articolo 57 bis.

L'edificazione in zona agricola è normata dall'art. 55 della L.R. 22/12/1999 n° 38 e s.m.i.

Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016, ricadenti nei comuni della Regione individuati nell'allegato 1 del d.l. 189/2016 convertito dalla l. 229/2016, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.

VINCOLI SPECIFICI PER L'ABITAZIONE:

- a) l'area è zona sismica di 1° grado e soggetta alle disposizioni di cui alla L. 02/02/1974 n. 64 e s.m.i.;
- b) l'area risulta essere soggetta a Vincolo Idrogeologico di cui R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26, D.G.R. 6215/96 e D.G.R. 3888/98;
- c) l'area risulta essere soggetta a Vincolo di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004, comma 1, lettere "f" ed "m";

ADEMPIMENTI ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE N°62 DEL 03/08/2018 ART. 3:

1. Conferenza regionale ai sensi dell'art. 16, comma 4 del Decreto Legge;

RICHIESTA DAL TECNICO

2. Eventuale esistenza di abusi totali o parziali.

NESSUNO

3. Pendenza di domande di sanatoria ancora da definire.

NESSUNO

INTRODUZIONE:

TRATTASI DI RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO, AI SENSI DELL'ORDINANZA N.19 DEL 07/04/2017 e ss. mm. ii., DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO LE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA A FAR DATA DAL 24/08/2016.

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Il fabbricato a seguito del sisma del 24/08/2016 ha subito danni gravi tali da essere dichiarato inagibile (schede Aedes con esito E).

Ordinanza Sindacale n. 170 del 23/05/2017, riguardante la “Ordinanza di inagibilità, sgombero ed esecuzione provvedimenti di pronto intervento”.

Ordinanza Sindacale n. 460 del 22/12/2017 riguardante “demolizione immobile e rimozione macerie”.

DESCRIZIONE DELLO STATO AUTORIZZATO:

L'ultimo atto autorizzativo riguardante l'immobile è la Concessione Edilizia, Pratica Edilizia N. 6, Prot. N. 2555/83 del 07/02/1984, riguardante “perizia di variante a santoria relativa ai lavori eseguiti in loc. S. Pancrazio”; riferita alla licenza edilizia n. 84 del 1977.

Nella relazione viene specificato che la costruzione in oggetto è stata realizzata conformemente al progetto approvato con identiche dimensioni planimetriche, numero di piani, destinazione e strutture, nella stessa si specifica che al secondo piano non è stata effettuata la ripartizione programmata, per cui l'intero piano risulta allo stato rustico seppur chiuso a mezzo finestre.

ESITO ISTRUTTORIO

Il progetto prevede la ricostruzione nel medesimo sito, mantenendo forma e dimensioni esterne simili alla configurazione originaria, con lievi modifiche ai prospetti. L'edificio si sviluppa su 4 livelli, con il sottotetto non abitabile.

In riferimento al piano secondo non rifinito, si prende atto dell'attestazione di pagamento della sanzione determinata ai sensi dell'art. 1-sexies del Decreto-Legge 29 maggio 218 n.55, di importo pari a euro 516, ricevuta con prot. gedisi 1205700100005056122025 del 31/07/2025.

CON RIFERIMENTO A QUANTO SOPRA MENZIONATO

VISTI gli atti autorizzativi rinvenuti nell'archivio Comunale;

RICHIAMATA la richiesta integrazione prot. n. 6954 del 24/07/2025;

VISTE le integrazioni in piattaforma Gedisi: prot. n. 1205700100005056122025 del 31/07/2025; prot. n. 1205700100005229742025 del 16/09/2025; prot. n. 1205700100005233172025 del 16/09/2025; prot. n. 1205700100005466182025 del 18/11/2025; prot. n. 1205700100005467662025 del 19/11/2025;

CONSIDERATO che la documentazione tecnica reperita e tutte le integrazioni esaminate, pervenute nella piattaforma Gedisi, sono sufficienti per esprimere il parere per la **pratica di Ricostruzione ID10265 n. 12-057001-0000410352-2024**

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA ALL'INTERVENTO SOPRA IN OGGETTO, CONDIZIONATO:

a) AL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- i prospetti siano intonacati “a mano libera” (secondo la tradizione, cioè senza l’ausilio di sesti);
- si utilizzino, preferibilmente, intonaci privi di frazioni cementizie, e realizzati secondo la tradizione;
- la tinteggiatura dell’intonaco sia realizzata “in pasta” oppure mediante stesura di due mani di colore, la seconda sia diversamente diluita rispetto alla prima in modo da ottenere un effetto vibrante e non piatto;
- i colori siano ad acqua o a calce e NON a silossani o silicati; il RAL, da definire, orientativamente, nelle cromie delle terre che saranno, di volta in volta, concordate con questa amministrazione;
- siano replicate e/o realizzate ex novo le “cornici”, in intonaco oppure in arenaria o altra pietra locale, lungo le aperture esterne (porte e finestre);
- non si faccia minimamente uso della finitura in scorza di pietra né di rivestimenti materiali artificiali che simulano la pietra, né a terra, né sui muri, né sui parapetti, né altrove;
- gli infissi esterni siano in legno completi da eventuali persiane, anch’esse in legno. Il legno delle persiane sia, preferibilmente, a faccia vista; se verniciato, sia con vernici tradizionali e non “plastiche”;
- siano mantenuti gli impaginati storici di finestre e porte finestre;
- la soletta dei balconi non siano realizzate con l’effetto scatolare tipo mensola in cemento armato, ma sia realizzata secondo metodi tradizionali locali: p.e., mediante voltine in cotto a vista intervallate a travetti “a doppio T”, o secondo altre modalità della tradizione storica;
- i parapetti in ferro siano realizzati in ferro martellato, secondo la tradizione; non siano in alluminio;
- il portone d’ingresso sia in legno a doghe, o con eventuali specchiature, a seconda della rappresentatività dei luoghi, secondo la tradizione, oppure completato da un contro-sportello esterno a doghe verticali od orizzontali/specchiature; allo stesso modo si operi in merito sia ad eventuali altre aperture tipo saracinesca da garage;
- le pavimentazioni esterne e i percorsi carrabili siano realizzati esclusivamente con moduli in pietra naturale (no a scorza di pietra, betonelle o altri materiali artificiali) allettata a secco o con materiali

tradizionali biologici (no malte cementizie o cemento industriale o simili) ai fini di una maggiore compatibilità paesaggistica ed anche per ragioni di permeabilità dei suoli;

- il manto di copertura sia rivestito da coppi analoghi a quelli storici; eventuale/i futuro/i camino/i esterno/i non siano prefabbricati ma realizzati in opera secondo la tradizione;
- i moduli fotovoltaici siano integrati (non appoggiati) nelle falde in appositi alloggi; detti moduli siano dello stesso colore delle tegole e abbiano superficie scabra onde evitare riflessi incompatibili al contesto rurale;
- siano messi sottotraccia i cavi degli impianti;
- siano opportunamente occultate opere impiantistiche incompatibili con il volto storico dei luoghi, oppure siano realizzate all'insegna del più avanzato ed elegante design tecnologico;
- si faccia uso di pluviali in rame o alluminio color rame o elementi fittili;
- in caso di rinvenimenti, anche dubitativamente, di natura archeologica, si prega di avvisare con ogni sollecitudine questo Ufficio ovvero la locale stazione dei Carabinieri;
- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 152/2006 dovrà essere presentata istanza completa di progettazione rispettando quanto disposto dalla D.G.R. Lazio n. 219/2011 e del Piano di Tutela delle Acque del Lazio;
- Preventivamente all'avvio dei lavori, la ditta esecutrice dovrà ottenere apposito allaccio (fornitura cantiere) per l'utilizzo della risorsa idrica, unitamente se necessaria, all'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico;
- Preventivamente alla comunicazione di avvio dei lavori, dovrà essere trasmessa a questo Ente, copia della Notifica Preliminare con indicazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nel cantiere, completa di documento di regolarità contributiva, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

SI RAPPRESENTA CHE PER LA CANTIERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO SARA' OPPORTUNO CONTATTARE PREVENTIVAMENTE L'UFFICIO TECNICO COMUNALE AL FINE DI ACCERTARE :

- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;
- la correttezza dei rilievi topografici di progetto e dei conseguenti fili fissi individuati ;
- il posizionamento degli spiccati e l'eventuale area di lavoro , corrispondenti con quanto indicato nel rilievo di progetto e l'eventuali esigenze dell'Amministrazione Pubblica;
- l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

Per qualsiasi informazioni e/o chiarimento: Arch. Angelo Petrone Tel.0746/80435,
angelo.petrone@comune.accumoli.ri.it

Accumoli, li 26.11.2025

Il Funzionario Tecnico
Arch. Angelo Petrone



IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

Arch. Dario Secondino



ARCH. GIULIA VILLANI

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(ai sensi dell' art. 146 comma 7 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.)

ISTANZA prot. n. ID 10265	
INTESTATARIO	Gaspare RENDINA
COMUNE	Comune di Accumoli (RI), Fraz. Grisciano, loc. San Pancrazio.
OGGETTO	Richiesta parere paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 relativo ad interventi di ricostruzione di un edificio sito in frazione Grisciano in Via Tagliamento (foglio catastale n. 7, part. n.129)
RIFERIMENTO NORMATIVO	Parere paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004

VERIFICA PRELIMINARE:

L'intervento necessita di parere paesaggistico ai sensi dell'art. 146 OPPURE art. 167 commi 4 lett. a) e comma 5 del D. Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i con PROCEDURA ORDINARIA / PROCEDURA SEMPLIFICATA per categoria di opere di cui al punto B2, B4 e B5 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017 ed all'art. 1 comma 1, lettera a) e g) della L.R. 8/2012.

L'intervento, soggetto ad autorizzazione paesaggistica, ricade tra quelli previsti ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. b), art. 142 comma 1, lett. c) – i fiumi, torrenti e corsi d'acqua, f) - i parchi e le riserve e e lett. m) – zona di interesse archeologico del Dlgs 42/04; è soggetto all'art. 9, 36, 38 e 42 delle norme tecniche di attuazione del PTPR approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021. Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, effettuato dal Funzionario Istruttore, l'istanza risulta completa ai sensi del D.P.R. n.31/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Il fabbricato, realizzato prima del 28/02/1985, è stato danneggiato dal sisma del 2016 tanto da essere stato oggetto di ordinanza sindacale n. 460 del 22/12/2017. Ad oggi è oggetto di ricostruzione, con le quattro unità abitative ed una volumetria inferiore alla preesistenza

NORMATIVA URBANISTICA:

Le norme urbanistiche, secondo quanto asseverato dal tecnico abilitato e riportato nei documenti prodotti a corredo della domanda e/o nei Certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune risultano:

ARCH. GIULIA VILLANI

P.R.G. vigente (approvato con deliberazione G.R. Lazio n. 889 del 16/11/2007)			
Destinazione d'uso di PRG	Zona E/1	Art. delle NTA	22
P.T.P.R. Lazio - foglio 05 - tav. 337 (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2)			
Disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi	Paesaggio degli insediamenti urbani	Art. delle NTA	24
Tutela delle aree tutelate per legge	Art. 134, comma 1, lett. b). Art. 142 comma 1, lett. c) e f) del D.Lgs. 42/04 Protezione dei corsi delle acque pubbliche Protezione dei parchi e delle riserve naturali Aree di interesse archeologico già individuate	Art. delle NTA	36 38 42
Tutela degli immobili e delle aree tipizzati del PTPR		Art. delle NTA	
EVENTUALI ALTRI VINCOLI			
Piano del Parco Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga: zone c – aree di protezione (art. 9 NTA del Piano per il Parco) e zone d1 - aree di promozione agricola (art. 11 NTA del Piano per il Parco).			

BREVE VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO:

L'area in cui si colloca l'intervento è di tipo insediativo e si colloca in una zona pianeggiante generata dalla naturale confluenza tra il fiume Tronto e il suo affluente, il torrente Chiarino.

Geograficamente Grisciano si trova ai piedi dei primi Appennini Abruzzi, opposti ai più alti monti Sibillini. Come sopra detto, si tratta della ricostruzione di un fabbricato principale avente destinazione d'uso residenziale e di altri due fabbricati di ridotte dimensioni, a destinazione non residenziale, che costituiscono sue pertinenze esterne.

L'intervento proposto è finalizzato alla trasformazione dell'involucro edilizio per conseguire alte prestazioni energetiche, miglioramento della funzionalità e delle caratteristiche estetiche per meglio inserirsi nel paesaggio antropico circostante. Il tutto senza determinare aumenti di volumetria né modifiche di sagoma e sedime, come dichiarato dal tecnico incaricato.

ARCH. GIULIA VILLANI

Per quanto riguarda dunque la Protezione dei corsi delle acque pubbliche del PTPR (art. 36 delle NTA), non essendoci aumenti di volumetria, differenziazione rilevanti di sagoma o superfici, si mantengono le stesse distanze dal fiume.

Per quanto riguarda la Protezione dei parchi e delle riserve naturali, il comma 4 dell'art. 38 delle NTA del PTPR riporta che: "Ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applicano sia la disciplina d'uso dei paesaggi, sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi. Queste ultime si applicano fino all'approvazione dei piani delle aree naturali protette, laddove previsti. In caso di contrasto prevale la norma più restrittiva". Ed ancora al comma 5: "Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del Codice, per quanto attiene alla tutela del paesaggio le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute nei piani delle aree naturali protette".

Diviene dunque parte integrante del presente parere, il nulla osta che verrà rilasciato da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

In merito al progetto in oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni comprensive di eventuali prescrizioni in ordine alla compatibilità dell'intervento ai livelli di tutela vigenti:

- Gli infissi siano in legno di colore del legno stesso;
- Siano mantenuti o installati gli scuri in legno;
- Il fabbricato sia interamente intonacato e la tinteggiatura, mai di natura plastica, sia del colore delle terre, qualora non si optasse per rivestimento in pietra a faccia vista;
- Siano posti in traccia eventuali fili di impianti;
- La copertura a falda abbia manto di copertura con tegole di laterizio e sporto del tetto realizzato con palombelle in legno e sovrastanti pianelle in laterizio o tavolato in legno;
- Si adottino opere di lattoneria in rame;
- I movimenti del terreno non alterino l'orografia esistente che deve essere fedelmente ripristinata;
- Lo stato dei luoghi deve essere ripristinato, compresa l'eventuale vegetazione caratteristica anche se solo manto erboso.
- Se si dovesse rendere necessario l'abbattimento di vegetazione per i movimenti di cantiere o le aree di stoccaggio, ad oggi comunque non previsto nel progetto e che comunque deve essere limitato al minimo, si impone la piantumazione di altrettante alberature di tipologia presente nel territorio circostante;
- Anche in fase di cantiere si adottino misure di ingegneria naturalistica;
- Si riutilizzino in loco per i rinterri i materiali di risulta, da limitare alla minor quantità possibile, solo se idonei; altrimenti si proceda allo smaltimento in discarica autorizzata;
- Si limiti al massimo l'impatto anche acustico delle fasi di cantiere.

ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA CONFORMITA'	
(ai sensi del comma 7 art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)	
Tutto ciò premesso e considerato l'intervento proposto può ritenersi:	CONFORME

ARCH. GIULIA VILLANI

La presente autorizzazione è da valersi esclusivamente sotto il profilo ambientale di competenza, fatti salvi i diritti di terzi.

LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Giulia Villani



IL RESPONSABILE AREA IV

Arch. Dario Secondino





AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio
Prot. 2025/0012645
Pos. UT-RAU- EDLZ 3032
(Indicare sempre nella risposta)

Assergi, il 10 dicembre 2025

All'U.S.R. Lazio
PEC: conferenzeusr@pec.regione.lazio.it

Alla Regione Lazio - ca. Dott. Emanuele Faiola
Dirigente Area Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti
PEC: conferenzediservizi@pec.regione.lazio.it

Alla Regione Lazio - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali
PEC: vinca@pec.regione.lazio.it

Al Comune di Accumoli (RI)
PEC: comune.accumoli@pec.it

Sig. Gaspare Rendina
c/o Geom. Tonino Priori
PEC: tonino.priori@geopec.it

p.c.:
Al Raggruppamento Carabinieri Parchi
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
e-mail: faq42613@pec.carabinieri.it

Trasmessa via e-mail al Nucleo Carabinieri "Parco" di Amatrice
e-mail: fri42614@pec.carabinieri.it

per Albo Pretorio - SEDE
email: urp@gransassolagapark.it

OGGETTO: Convocazione Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 10265 richiedente Gaspare Rendina. Loc. San Pancrazio – **Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991**

Rif. U.S.R. Lazio Prot. U.1152688 del 21-11-2025

IL DIRETTORE

- **VISTA** la convocazione della Conferenza di Servizi Regionale pervenuta con la nota in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente in data 21-11-2025 con prot. n. 12039;
- **PRESO ATTO** della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, parte II, n.124 del 22-10-2020;
- **VISTA** la Zonazione e la normativa di attuazione del Piano per il Parco;
- **VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.P.R. 05.06.95 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- **VISTO** lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283;
- **VISTO** il D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.,
- **VISTO** il D.Lgs. 30/03/01, n.165, art.4;
- **VISTA** la Legge 07/08/90, n.241 e ss.mm.ii.;
- **VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019)
- **VISTA** la D.G.R. Lazio n. 612 del 16/12/2011 e la D.G.R. Lazio n. 938 del 27/10/2022



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





- **VISTE** le Determinazioni Regione Lazio- Direzione Ambiente, Area Protezione e gestione della biodiversità n. G16256 del 23-12-2021 e n. G11906 del 12-09-2023;
 - **VISTA** la Legge n. 157/1992;
 - **VISTO** il Testo Unico della Ricostruzione Privata del Commissario Straordinario della Ricostruzione;
 - **VISTO** il Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso n. 8 del 18 aprile 2005;
 - **CONSIDERATO** che l'edificio ricade nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga" di cui alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
 - **FATTO SALVO** l'esito positivo della procedura di *Screening* di valutazione di incidenza semplificato, mediante Verifica di Corrispondenza (VC) di interventi e attività pre-valutati a livello regionale, ai sensi della D.G.R. n. 938 del 27/10/2022 e delle Determinazioni n. G11906 del 12-09-2023 e n. G16256 del 23-12-2021;
 - **CONSIDERATO** che l'intervento riguarda la ricostruzione di un edificio già interamente demolito, da realizzarsi in area urbanizzata;
 - **RITENUTO** che, data l'ubicazione e la tipologia degli interventi, si possono escludere impatti significativi sull'ambiente naturale o su specie floristiche e faunistiche di interesse conservazionistico;
 - **CONSIDERATO** che:
 - ai sensi dell'art. 11, co. 3 della L. 394/1991, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat;
 - ai sensi dell'art. 11, co. 3 lett. a) della L. 394/1991, sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
 - **CONSIDERATO** che ai sensi dell'Allegato B della D.G.R. n. 612 del 16/12/2011, è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;
 - **FATTI SALVI** tutti i divieti e obblighi riguardo alla tutela della fauna selvatica di cui alla L. 157/1992;
 - **CONSIDERATO** che l'intervento ricade in zona "c" – Aree di promozione economica e sociale (art. 9 delle N.d.A), in cui gli interventi ammessi, fatte salve le norme di piano comunale sulle destinazioni d'uso, sono quelli di «*manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo dei manufatti esistenti, così come definiti dalla legislazione vigente*, ai sensi dell'art. 9, co.5 delle Norme di Attuazione del Piano per il Parco;
 - **VERIFICATA** la conformità dell'intervento di ricostruzione con le previsioni del Piano per il Parco, relativamente alle zone "c" – Aree di promozione economica e sociale (art. 9 delle N.d.A);
 - **VISTA** l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio;
- per quanto di competenza,

RILASCIA il Nulla Osta,

ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991, per l'esecuzione dei lavori in oggetto,

in quanto l'intervento riguarda la ricostruzione di un edificio danneggiato dal sisma, già interamente demolito, da realizzarsi in un'area urbanizzata, purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) siano utilizzate attrezzature di cantiere, macchine operatrici e automezzi caratterizzati da basse emissioni sonore e gassose, omologati secondo le più recenti norme in materia;
- b) al fine di diminuire l'inquinamento acustico e gassoso si dovranno ottimizzare le fasi esecutive, provvedendo a spegnere i mezzi non utilizzati, a sovrapporre il minor numero possibile di mezzi in attività e limitando l'uso di gruppi eletrogeni, privilegiando, se possibile, la linea elettrica di rete.
- c) nel caso si verifichino sversamenti al suolo di oli, carburanti, lubrificanti e altre sostanze analoghe si dovrà intervenire tempestivamente con materiale assorbente e il terreno interessato dovrà essere prelevato e smaltito a norma di Legge;
- d) al termine dei lavori il sito venga bonificato mediante pulizia accurata dell'area interessata, rimuovendo e smaltendo a norma di legge tutti i residui di lavorazione e gli eventuali materiali di rifiuto;
- e) siano preventivamente bagnati il terreno e le strutture prima di compiere operazioni di scavo e di demolizione, onde contenere la formazione di eventuali polveri e proteggere i cumuli di detriti e inerti mediante teli e/o altre barriere fisiche per evitarne la dispersione a causa del vento;
- f) ai fini della tutela della fauna selvatica, nel rispetto dell'art. 11, co. 3 della L. 394/1991, dell'Allegato B della



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





D.G.R. n. 612 del 16/12/2011, della L. 157/1992, e del Regolamento regionale n. 8 del 18 aprile 2005 citati in premessa:

- si dovranno ispezionare a vista, prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione e sempre a inizio giornata, strutture, macchinari, terreni, vegetazione, materiali, vasche, bidoni e in generale qualsiasi zona dell'area di cantiere, che potrebbe essere interessata dalla presenza di esemplari in difficoltà (es. intrappolati in scavi, bidoni, vasche ecc.) e dalla presenza di rifugi riproduttivi (nidi, tane, ecc.), segnalando tempestivamente al Nucleo Carabinieri Parco competente per territorio e all'Ente Parco eventuali rinvenimenti accidentali di fauna selvatica;
 - gli interventi nelle parti esterne e nelle coperture degli edifici dovranno salvaguardare potenziali o accertati siti di nidificazione di avifauna di interesse comunitario e conservazionario e siti rifugio di chiroteri, la cui presenza dovrà essere tempestivamente segnalata al Nucleo Carabinieri Parco competente per territorio e all'Ente Parco;
 - è vietato l'uso di sistemi di illuminazione esterna dal basso verso l'alto e dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 3, co. 3 del Regolamento n. 8 del 18 aprile 2005;
- g) vengano comunicati al Nucleo Carabinieri "Parco" di Amatrice (RI), tramite e-mail in indirizzo, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di poter svolgere le opportune funzioni di vigilanza e controllo.

II PRESENTE NULLA OSTA È DA VALERSI ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE DI COMPETENZA, FATTA SALVA OGNI ALTRA DIVERSA COMPETENZA E FATTI SALVI EVENTUALI DIRITTI DI TERZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI SCREENING DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA SEMPLIFICATO, MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA (VC), DI COMPETENZA DELLA REGIONE LAZIO.

Il Nucleo Carabinieri "Parco" di Amatrice (RI) è incaricato di vigilare sull'osservanza della presente autorizzazione e delle prescrizioni in essa integrate, segnalando con dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza.

L'esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le prescrizioni sopra elencate, comporterà l'annullamento della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge.

Si comunica che l'istruttore tecnico è l'Ing. Cesare Crocetti (0862/60.52.237 – c.crocetti@gransassolagapark.it).

Il Comune di Amatrice (RI), è pregato di affiggere all'Albo Pretorio per giorni 15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente e di provvedere alla sua restituzione, accompagnato da notifica di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Avv. Elsa Olivieri

CCR/ccb

Allegati: Copia della richiesta per il C.T.A./C.T.S.



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





**III Settore
Servizio Vincolo Idrogeologico**

Prot.N

.....
Data...../...../
.....

MARCA DA BOLLO DA € 16,00
DATA 07/04/2025
ID 01240807857834

Spett.le
U.S.R.L.
C.a. Dott.ssa Francesca Rosati
Via Flavio Sabino, 27
02100 Rieti (RI)
P.E.C.: pec.ricostruzionelazio@pec.regione.lazio.it

E p.c.
C.a. Dott.ssa Franceschini Carla
Email: cfranceschini@regione.lazio.it

Oggetto: Istanza per ottenimento Parere Nulla Osta Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/23 e R.D. 1126/26.
Convocazione Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n.130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel comune di Accumoli (RI), ID 10265, richiedente Gaspare Rendina.

Vista la Vs nota del 21/11/2025 Registro Ufficiale U.1152688, acquisita agli atti in data 21/11/2025 prot. n.0032487, R.G. 3667/25, e la documentazione disponibile sulla piattaforma finalizzata all'ottenimento di parere Nulla Osta di Vincolo Idrogeologico, propedeutico a quanto in oggetto.

VISTA la normativa vigente con particolare riferimento a R.D.L. 30/12/1923 n.3267, R.D. 16/05/1926 n.1126, L.R. 11/12/1998 n.53, L.R. n.39/2002, Reg. di attuazione art. 36 L.R. 28/10/2002 n.39; DGR 1038/2024, **Regolamento Provinciale per la gestione del vincolo idrogeologico approvato con D.C.P. n.9 del 04.05.2023.**

Visto la documentazione integrativa resa disponibile nel box in data 11/12/2025.

Tenuto conto che il rilascio del nullaosta ai soli fini del vincolo idrogeologico interessa la demolizione e la ricostruzione conforme all'edificio originario e sulla stessa area di sedime.

Il sottoscritto Ing. Massimiliano Giansanti, in riferimento all'istanza indicata in oggetto, in esito all'esame della documentazione, in qualità di Soggetto Unico per conto della Provincia di Rieti e ai sensi della L.241/1990, art.14 ter, co.3, verificato che la tipologia dell'intervento non risulta in contrasto con quanto previsto in materia di vincolo idrogeologico, con il presente parere esprime in modo univoco e vincolante, in riferimento alle competenze Provinciali, il seguente parere/nullaosta:

NULLAOSTA AI SOLI FINI DEL VINCOLO IDROGELOGICO

Si rilascia il seguente parere **FAVOREVOLE** per nullaosta ai soli fini del vincolo idrogeologico in merito alle opere descritte negli elaborati grafici e relazioni di cui in narrativa, a patto che le modalità esecutive si conformino alle seguenti prescrizioni:

- Siano messi in atto tutti gli accorgimenti al fine di prevenire erosioni lineari e areali, salvaguardare la stabilità del suolo e il regime delle acque meteoriche; non deve essere alterata la loro attuale direzione e verso naturale di scorrimento.
- Il materiale di risulta non dovrà essere abbandonato o accumulato in zone lontane dai siti, ma dovrà essere trattato secondo quanto stabilito dal D.Lgs 152/06, D.Lgs. 04/08 e ss.mm.ii. e DPR 120/2017 e dalle specifiche norme in materia di rocce e terre da scavo. Dalla documentazione tecnica si prende atto che parte del materiale proveniente



dagli scavi sarà trasportato in discarica autorizzata e parte riutilizzato in situ.

- Eventuali riporti siano effettuati con materiale granulare scevro da sostanze organiche, che possa garantire adeguate caratteristiche drenanti, alleggerimento delle strutture e idonee capacità portanti.
- Nella effettuazione di scavi e/o sbancamenti che comportino la creazione anche temporanea di pareti subverticali, si dovrà prevedere la messa in posto di adeguate opere di contenimento della spinta dei terreni, sia definitive che temporanee, al fine di garantire la stabilità dell'area.
- Si tenga conto delle prescrizioni del geologo indicate nella relazione di indagine geologica al paragrafo 7. FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO E PRESCRIZIONI PROGETTUALI.
- Per l'intervento in questione si dovrà tenere conto delle norme tecniche nazionali e regionali vigenti per le costruzioni in zone sismiche e delle ordinanze del Commissario al Sisma 2016.
- Vengano rispettate altresì le condizioni di sicurezza sul lavoro in considerazione del fatto che durante le opere di sbancamento possono verificarsi distacchi di materiali lapidei e coesivi, che dovranno essere previsti all'atto della lavorazione e fronteggiati con opportune opere di sostegno, anche provvisorie, qualora se ne ravvisasse la necessità.
- Qualora durante e successivamente lo sviluppo dei lavori si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che concerne l'assetto idrogeologico e geomorfologico, l'interessato dovrà realizzare tutte le opere necessarie al riaspetto del suolo che gli verranno imposte.
- L'interessato sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto prescritto e di tutti i danni che, a seguito dei lavori predetti, derivino all'assetto idrogeologico del territorio.

- Gli interventi eseguiti in difformità, o comunque non previsti, sono da considerarsi quali lavori privi di ogni titolo d'assenso.
- Per eventuali sistemazioni accessorie che siano disciplinate da R.D.L.3267 e successive modifiche e integrazioni, che non risultino nella documentazione progettuale, dovrà essere presentata apposita richiesta per l'ottenimento del relativo Nulla osta ai lavori.
- Non sono autorizzate opere e/o interventi (anche di completamento) di competenza di questa Amministrazione diversi da quelli prescritti con il presente provvedimento.
- Il presente provvedimento viene rilasciato nei soli riguardi del vincolo idrogeologico fatti salvi eventuali diritti di terzi ed ogni altra autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori.

Il responsabile dell'istruttoria

Funzionario geol. Valentina Favi

Valentina Favi

Il Soggetto Unico per la Provincia di Rieti

Ing. Massimiliano Giansanti
f.to digitalmente



MASSIMILIANO
GIANSAINTI
15.12.2025 08:21:45
GMT+01:00



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITÀ

REGIONE LAZIO

Direzione generale

- Area Coordinamento Autorizzazioni, PNRR
e Supporto investimenti

Ufficio Rappresentante Unico Regionale
Conferenze di servizi

GR/DG/05

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

DU/01/00

ALLEGATO_1 REGIONE.LAZIO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0148316.12-02-2026

p.c.

**ENTE PARCO NAZIONALE
GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA**
PEC: gransassolagapark@pec.it

Oggetto: Comune di Accumoli (RI). Conferenza Regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e segg. del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR) relativamente all'intervento di demolizione e ricostruzione di fabbricato residenziale, sito nel Comune di Accumoli (RI), Frazione Grisciano, Località 'SAN PANCRAZIO', snc, nell'ambito di terreni distinti al Catasto al Foglio 17, particella 129. ID 10265, richiedente Gaspare RENDINA, in qualità di proprietario.

Rif. Conferenza di Servizi interna CSR 189/2025. Riferimento Ns Elenco Progetti n. 1538/2025

Procedura di Screening di valutazione di incidenza semplificato mediante Verifica di Corrispondenza di Interventi ed attività pre-valutati a livello regionale (DPR 357/97).

Si fa riferimento all'intervento citato in oggetto, situato nell'ambito di un terreno incluso nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga" e nel territorio del Parco Nazionale, relativamente al quale, l'Area "Coordinamento Autorizzazioni, PNRR e Supporto Investimenti", con nota n. 1168904 del 26/11/2025 ha comunicato i termini per le richieste di integrazioni documentali e la restituzione dei pareri, necessari per la Conferenza Regionale, indetta per il giorno 11 dicembre 2025 dal Direttore "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio", ai sensi degli artt. 68 e 85 e segg. del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR).

Vista l'istruttoria preliminare eseguita dall'architetto Rossella ONGARETTO su analisi della documentazione allegata all'istanza di cui in oggetto, a seguito di assegnazione del procedimento effettuata dal Dirigente d'area con nota prot. (I) n. 1201239 del 05/12/2025.

La presente è relativa alla competenza di questa Area in materia di procedura di valutazione di incidenza (VIncA) di cui alla Direttiva Dir. 92/43/CEE "Habitat" e alla Direttiva Dir. 2009/147/CE "Uccelli", nonché al DPR n. 357/1997 e ss.mm. e ii.

Dato atto che a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il Comune di Accumoli, ai sensi delle ordinanze n. 386 del 22/08/2017 e n. 460 del 22/12/2017, ha disposto la demolizione totale e la relativa rimozione di macerie del fabbricato interessato dal progetto in analisi, proponendo un intervento di ricostruzione ai sensi di Ordinanza n. 19/2017, con volumetria leggermente inferiore al preesistente edificio ad uso residenziale.



Preso altresì atto delle dichiarazioni del tecnico incaricato, e del Comune di Accumoli rese disponibili su Box internet regionale, con le quali è evidenziato che il fabbricato in argomento, realizzato con Licenza Edilizia n. 84 del 21/08/1976, distinto in Catasto al Foglio 7, con particella 129, risulta non essere soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o condono edilizio (L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03).

In riscontro alla Verifica di Corrispondenza riguardante l'intervento in oggetto, redatta dal tecnico di parte, si comunica l'esito della verifica come da scheda allegata.

Come previsto dalle Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022, Allegato A, sez. 2.3.2), l'esito della verifica deve essere riportato nell'atto autorizzativo finale di rilascio del titolo abilitativo, quando previsto, come conclusione della procedura di screening di incidenza derivante da pre-valutazione.

il Dirigente

Arch. Fabio BISOGNI

BISOGNI FABIO
2026.02.11 17:51:53
CN=BISOGNI FABIO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97+VATIT-80143490581

Copia

ACCUMOLI (RI). Conf. Reg. ai sensi degli artt. 68, 85 e segg. del Testo Unico della Ricostruzione Privata e ss.mm. e ii., relativamente all'intervento di demolizione e ricostruzione di fabbricato residenziale, sito in Accumoli (RI). Località 'SAN PANCRAZIO', snc. ID10265. Richiedente: Sig. Gaspare RENDINA, in qualità di proprietario. Rif. Conf. di Servizi interna CSR 189/2025. Rif. Ns Elenco Progetti n. 1538/2025. Pronunciamento in merito alla procedura di Screening di V.Inc.A. semplificato mediante Verifica di Corrispondenza ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR n. 357/1997 e ss.mm. e ii._VC.



SCHEDA di VERIFICA DI CORRISPONDENZA (da compilare a carico dell'Autorità competente)

CONFORMITA' DELLA PROPOSTA ALLA CATEGORIA PRE-VALUTATA **CAT. I.I e 3.I**

Sì **No**

In caso di No, eventuali osservazioni

OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI D'OBBLIGO

CO I **Sì** **No**

In caso di No, eventuali osservazioni

CO 5 **Sì** **No**

In caso di No, eventuali osservazioni

Annotazioni: per quel che concerne le categorie individuate per l'intervento in analisi, pur ritenendo più idonea la Cat. I.6 così come previsto dalla determinazione n. G16256/2021, si può evidenziare a seguito di verifica degli elaborati tecnici allegati e dai relativi contenuti, non siano presenti criticità ambientali potenziali a danno di specie o habitat di interesse unionale determinate dal progetto, e si considerano comunque ottemperate le condizioni d'obbligo in considerazione della natura e contesto dell'intervento, senza richiedere ulteriori implementazioni al riguardo.

ESITO POSITIVO - A seguito della Verifica di Corrispondenza sopra espletata, la proposta presentata dal proponente è conforme a quelle pre-valutate nella Determinazione n. G16256 del 23/12/2021: dell'esito di detta verifica è dato atto nell'atto autorizzativo finale e/o nella comunicazione al proponente.

L'esito positivo di verifica di corrispondenza assume la valenza di espletamento positivo della procedura di screening di incidenza.

Data 11/02/2026

Il Funzionario

Arch. Rossella ONGARETTO

ONGARETTO ROSELLA
2026.02.11 13:13:53
Arch. Rossella Ongaretto
CN=ONGARETTO ROSELLA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

ACCUMOLI (RI). Conf. Reg. ai sensi degli artt. 68, 85 e segg. del Testo Unico della Ricostruzione Privata e ss.mm. e ii., relativamente all'intervento di demolizione e ricostruzione di fabbricato residenziale, sito in Accumoli (RI). Località 'SAN PANCRAZIO', snc. ID10265. Richiedente: Sig. Gaspare RENDINA, in qualità di proprietario. Rif. Conf. di Servizi interna CSR 189/2025. Rif. Ns Elenco Progetti n. 1538/2025. Pronunciamento in merito alla procedura di Screening di V.Inc.A. semplificato mediante Verifica di Corrispondenza ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR n. 357/1997 e ss.mm. e ii._VC.

Pag. 3/3